MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale per occupazione e formazione, disponendo che vi affluiscano le risorse del Fondo per l'occupazione *ex* art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "*Legge di contabilità e finanza pubblica*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante "*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. del 15 marzo 2017, n. 57, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017 e, in particolare, l'articolo 7, come modificato dall'articolo 7 del D.P.C.M. del 24 giugno 2021, n. 140, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 241 dell'8 ottobre 2021, relativo alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il D.P.C.M. del 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 20 gennaio 2022, n. 149, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Agnese De Luca l'incarico di direttore della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022–2024 ed in particolare la tabella 4;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 gennaio 2022 di "*Distribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*", registrato dalla Corte dei conti il 14 febbraio 2022, e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 25 del 10 febbraio 2022, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio con visto di regolarità n. 84 del 21 febbraio 2022, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2022 ai Dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTO l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale dispone che i datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, commi 5, 7 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto, nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l'occupazione, e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed

assistenziale ad essi dovuta, nella misura del 35 per cento, per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento;

VISTO l'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, che dispone il rifinanziamento del Fondo per l'occupazione, a decorrere dal 1999, finalizzato ad agevolazioni contributive a fronte di progetti di riduzione dell'orario di lavoro;

VISTO l'articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che dispone la riduzione del finanziamento previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni ad € 5.160.000,00 a decorrere dall'anno 2009;

VISTO l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, il quale, inserendo il comma 4-*bis* all'articolo 6 del decreto-legge n. 510 del 1996, dispone che il limite di spesa di cui all'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dall'anno 2014, è pari ad € 15.000.000,00 annui;

VISTO l'articolo 1, comma 240, lett. c) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale dispone l'ulteriore incremento di € 15.000.000,00 annui del finanziamento della misura di cui all'art. 6, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 510 del 1996, innalzando, di conseguenza, il limite di spesa per detto finanziamento ad € 30.000.000,00;

VISTA la nota prot. n. 15662 dell'8 novembre 2021, con cui l'INPS ha chiesto il rimborso degli oneri rilevati nel periodo 1° gennaio - 31 ottobre 2021 per il finanziamento delle agevolazioni contributive a fronte di riduzione dell'orario di lavoro *ex* articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, pari ad € 7.757.500,00;

VISTO l'ordine di pagare n. 656 del 29 novembre 2021, con il quale è stata corrisposta all'INPS, a rimborso delle risorse richieste con la nota di cui al precedente capoverso, la somma di € 7.757.500,00;

VISTA la nota prot. n. 15732 del 4 ottobre 2022, inviata all'Ufficio Centrale di Bilancio con messaggio di posta certificata prot. n. 40/10852 del 6 ottobre 2022, con cui l'INPS richiede il rimborso delle somme relative a prestazioni erogate nel corso dell'anno 2021 per l'attuazione dell'intervento di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, date dalla differenza tra l'onere sostenuto e quanto già percepito, quantificate in € 344.887,95 sul capitolo INPS 8E1203712;

RITENUTO pertanto necessario, provvedere all'impegno e al contestuale trasferimento, in favore dell'INPS, della somma di € 344.887,95, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni,

D E C R E T A

ARTICOLO 1

Per quanto esposto nelle premesse, si dispone l'impegno e il contestuale trasferimento della somma di € 344.887,95 (trecentoquarantaquattromilaottocentottantasette/95) in favore dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 2

Detta spesa graverà sul capitolo 2230 – PG 4 - Missione 26 (Politiche per il lavoro) – Programma 26.6 (Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione) – Azione: Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito – sui fondi di provenienza dell'esercizio finanziario 2021.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito internet www.lavoro.gov.it



Firmato digitalmente da: La Dirigente Dott.ssa Agnese De Luca
DE LUCA AGNESE
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO
La Dirigente
Anna Bellobuono

FG/ES

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni.